

## LE NOVITÀ DEL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario, introdotto dalla Legge 190/2014, è stato oggetto di numerose modifiche che si sono susseguite negli anni.

**Anche al termine del 2022, con la Legge Finanziaria 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023) sono state effettuate alcune modifiche sostanziali.**

Tra le novità, spicca l'aumento della soglia, da 65.000 euro a 85.000 euro, di ricavi (ragguagliati ad anno) che il contribuente può realizzare nell'anno per rimanere ancorato a detto regime.

### Requisiti

Possono accedere al regime forfetario solamente le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che, nell'anno precedente, presentavano i seguenti requisiti:

- ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 85.000 euro**, indipendentemente dall'attività esercitata;
- spese per lavoro dipendente, per collaboratori, per associati in partecipazione e per prestazioni di lavoro familiare **non superiori a 20.000 euro lordi annui**.

Per accedere al regime forfetario, tuttavia, bisogna prestare attenzione alle **cause ostative**.

- siano effettuate, in via prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- vi sia la contemporanea partecipazione all'attività di:
  - società di persone e/o associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché ad imprese familiari; a tal fine, la causa ostativa non opera se nell'anno precedente (entro il 31.12.) a quello di applicazione del regime forfetario si provveda preventivamente a rimuoverla;
  - società a responsabilità limitata. In quest'ultimo caso, i soggetti non possono applicare il regime forfetario qualora controllino SRL la cui attività economica sia riconducibili a quella svolta dall'imprenditore o lavoratore autonomo. In particolare, va verificata nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente. Infine, la riconducibilità delle due attività sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi (assoggettati ad imposta sostitutiva) alla S.r.l. controllata, la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito;
- venga esercitata un'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti ad eccezione dei soggetti che iniziano dopo aver svolto il periodo di tirocinio obbligatorio;
- nell'anno precedente, un soggetto abbia conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (compreso il reddito da pensione) superiori a 30.000 euro lordi. Tale causa non rileva nel momento in cui il rapporto di lavoro risulti cessato.

### L'imposta sostitutiva

Il reddito è calcolato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata (per esempio, Intermediari del commercio si applica la percentuale di forfetizzazione pari al 62%).

---

Al reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali obbligatori, va applicata l'imposta sostitutiva del **15%**. È possibile applicare **l'imposta sostitutiva pari al 5%** per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 anni successivi, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  - l'attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, escluso il caso di tirocinio obbligatorio per la professione;
  - in caso di proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi previsti per il regime forfetario (85.000 euro).
-